COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LIBERTINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 200

Disegno e proposta di legge (Discussione ed approvazione del decreto-legge n. 1871, con assorbimento della proposta di legge n. 1721):

Modifica del termine di cui alla legge 8 maggio 1971, n. 420, relativa al sistema aeroportuale di Milano (1871);

MORAZZONI ed altri: Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 8 maggio 1971, n. 420, concernente modifiche alle norme relative al sistema aeroportuale di Milano (1721) . . . 200

PRESIDENTE 200, 201, 202

CALAMINICI 201

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 200, 201

MARZOTTO CAOTORTA 202

PICCINELLI, *Relatore* 200, 201

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica, concernente la nuova disciplina del lavoro straordinario e disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Approvato dal Senato*) (1902) 202

PRESIDENTE . . . 202, 203, 205, 207, 208, 210

BAGHINO 204, 205

BALDASSARI 203

COLOMBO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 206

PANI 208, 210

SALOMONE 205, 208

SINESIO, *Relatore* 202, 205, 208

VENTURINI 210

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di trasferta e trasloco, previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1892) 211

PRESIDENTE 211, 212
BAGHINO 212
DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 212
FORTE 212
LAMORTE, *Relatore* 211

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1893) 213

PRESIDENTE 213, 214, 215, 216
BAGHINO 214, 216
DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 215, 216
LAMORTE, *Relatore* 214, 215, 216
PANI 214
VENTURINI 215

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (*Approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (1689) 217

PRESIDENTE 217, 218
BAGHINO 218
DAL MASO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* . . . 218
DEL CASTILLO, *Relatore* 217

Votazione segreta:

PRESIDENTE 219

La seduta comincia alle 9,30.

BALDASSARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del gruppo della democrazia cristiana, il deputato Ianniello sostituisce, per questa seduta, il collega Micheli.

Discussione del disegno di legge: Modifica del termine di cui alla legge 8 maggio 1971, n. 420, relativa al sistema aeroportuale di Milano (1871); e della proposta di legge Morazzoni ed altri: Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 8 maggio 1971, n. 420, concernente modifiche alle norme relative al sistema aeroportuale di Milano (1721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica del termine di cui alla legge 8 maggio 1971, n. 420, relativa al sistema aeroportuale di Milano »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Morazzoni, Colucci, Calaminici, Marzotto Caotorta, Moro Paolo, Tesini Aristide, Ferrari Silvestro, Forni, Baldassari, Ottaviano, Venturini: « Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 8 maggio 1971, n. 420, concernente modifiche alle norme relative al sistema aeroportuale di Milano ».

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio.

L'onorevole Piccinelli ha facoltà di svolgere la relazione.

PICCINELLI, *Relatore*. Entrambi i provvedimenti di legge tendono a prorogare i termini, rivelatisi insufficienti, previsti dagli articoli 1 e 3 della legge n. 420 del 1971, di cinque anni.

Possiamo quindi assumere come testo base quello della proposta di legge Morazzoni ed altri, anche perché il testo è più ampio, ed in esso inserire il testo governativo; oppure, possiamo assumere come testo base quello del Governo. A questo proposito desidero sentire il parere del Governo e della Commissione.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi sembra più conciso il testo

del Governo: poiché la concisione è auspicabile, chiedo che venga assunto come testo base il disegno di legge. Nella sostanza, i due testi sono perfettamente uguali, ma come membro del Governo non posso far altro che difendere il testo di quest'ultimo e chiedere che esso sia assunto come testo base.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che è assunto come testo base il disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

PICCINELLI, *Relatore*. Il disegno e la proposta di legge all'ordine del giorno della Commissione prorogano di cinque anni i termini di cui all'articolo 1 della legge 8 maggio 1971, n. 420, contenente norme riguardanti il sistema aeroportuale di Milano. In pratica, con la legge menzionata si faceva carico alla SEA, vale a dire alla società che gestisce il sistema aeroportuale di Milano, di realizzare una nuova aerostazione passeggeri, una nuova aerostazione merci, con ampi collegamenti stradali, una centrale tecnologica con impianto elettrico, telefonico e di condizionamento, un piazzale aeromobili e alcune piste di raccordo con quelle esistenti, attraverso la modifica in particolare dell'aeroporto di Malpensa in zona sud-ovest e l'acquisizione di nuove aree per circa 219 ettari. Per realizzare questi lavori erano previsti cinque anni, sulla base del programma aeroportuale. In realtà, una parte di questi cinque anni era già trascorsa al momento della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Numerosi altri mesi furono perduti per la approvazione del piano regolatore generale da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono occorsi poi circa 36 mesi per ottenere i decreti di espropriazione e di approvazione del piano regolatore da parte del Ministero dei trasporti. Quando sembrava possibile iniziare i lavori di costruzione delle opere previste dalla legge, i comuni interessati hanno presentato una opposizione, impugnando i decreti e le procedure di esproprio davanti al Consiglio di Stato, per cui tutto è rimasto fermo fino alla fine del 1976.

Da tutto ciò deriva la necessità di concedere una proroga adeguata per la realizzazione dei lavori, che sono ritenuti oggi ancor più indispensabili per adeguare il sistema aeroportuale della città di Milano e dell'area limitrofa. Per questo ritengo che si possa senz'altro procedere all'approvazione del provvedimento nel testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CALAMINICI. Il nostro gruppo è favorevole al provvedimento in discussione. Il ritardo che lamentava il relatore è dovuto sia ad alcune lentezze procedurali, sia alla necessità di ricorrere ad alcuni espropri previsti dal piano regolatore.

Sicuramente esiste la necessità di provvedere alla proroga della legge 8 maggio 1971, anche se i costi sono enormemente aumentati e i fondi stanziati dalla legge sono divenuti insufficienti. Se pensiamo che questo aeroporto dovrà divenire, per importanza, il secondo aeroporto intercontinentale d'Italia, ci rendiamo conto quanto sia importante dare, una volta per tutte, una giusta definizione al problema. Sotto questo aspetto riteniamo che la Commissione, in un prossimo futuro, debba approfondire la questione dell'aeroporto della Malpensa anche sotto l'aspetto di un adeguato finanziamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PICCINELLI, *Relatore*. Ribadisco la necessità di approvare rapidamente il testo governativo per tutte le ragioni che ho esposto in precedenza.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Vorrei far presente l'opportunità che il testo del Governo trovi una sollecita approvazione, che può evitare, non tanto sul piano giuridico quanto su quello psicologico, che sorgano degli eventuali ripensamenti in relazione a quanto è stato già stabilito.

Abbiamo più volte ribadito, anche in questa sede, che in Italia sono due i centri intercontinentali: Roma e Milano. Sappiamo tutti che occorre intervenire per tutti gli aeroporti italiani e in tal senso abbiamo previsto un piano d'intervento nel settore, in attesa del famoso piano dei trasporti.

È inutile, quindi, sottolineare nuovamente l'importanza che riveste l'aeroporto della Malpensa che, insieme a quello di Roma, è in grado di smaltire il traffico internazionale. Concludo riaffermando l'urgenza del provvedimento e la necessità che esso diventi operativo al più presto.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 1, primo comma, nonché dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 420, entro il quale dovevano essere ultimate le opere da eseguirsi nell'aeroporto della Malpensa, indicate all'articolo 1 della medesima legge 8 maggio 1971, n. 420, è elevato a dieci anni.

MARZOTTO CAOTORTA. Vorrei dichiarare il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento al nostro esame. Ritengo che il potenziamento dell'aeroporto della Malpensa ponga fine alle numerose controversie all'interno della regione Lombardia.

Si è tenuto, nei giorni scorsi, un convegno nel quale è stata ribadita la necessità di portare l'aeroporto milanese a livelli funzionali di gran lunga superiori agli attuali, perché, al momento, la stazione aeroportuale è del tutto insufficiente e quindi non assolve in pieno i compiti affidati. Ci auguriamo che entro breve tempo si possa realizzare quel potenziamento necessario affinché tutta l'alta Italia abbia un centro di traffico intercontinentale.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il provvedimento sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica, concernente la nuova disciplina del lavoro straordinario e disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Approvato dal Senato) (1902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica, concernente la nuova disciplina del lavoro straordinario e disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dal Senato nella seduta del 24 novembre 1977.

L'onorevole Sinesio ha facoltà di svolgere la relazione.

SINESIO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è già stato deliberato dal Senato e viene in questa Commissione per ottenere la definitiva approvazione. I colleghi sanno qual è la situazione di fatto del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e come sia un problema sentito da molto tempo quello di rivedere la disciplina del lavoro straordinario, la cui attuale retribuzione è tale da non coprire neppure le spese di trasporto del dipendente.

La nuova disciplina del lavoro straordinario è stata stabilita con decreto del Presidente della Repubblica ed è stata oggetto di contrattazione con i sindacati, che hanno concordato sulle linee generali del provvedimento. Si attribuisce ora grande importanza all'approvazione urgente di questo disegno di legge, non soltanto per motivi di ordine strutturale, ma anche per motivi contingenti, in quanto siamo alla vigilia di un periodo di festività che richiederà una intensificazione della richiesta di lavoro straordinario.

La V Commissione bilancio, dopo ampia discussione, ha espresso parere favorevole. Pregherei la Commissioine di pro-

cedere ad una rapida approvazione del disegno di legge, rilevando che all'articolo 7 si prevede che rimanga fermo l'orario d'obbligo settimanale, che sarà ripartito secondo modalità concordate con i sindacati.

Vorrei aggiungere che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è uno dei ministeri con il bilancio in attivo; attraverso i conti correnti postali viene versata nel bilancio dello Stato la cifra di 200 miliardi. La stessa spesa per il settore postelegrafonico ha un passivo che è più formale che sostanziale, in quanto il disavanzo di 400 miliardi è dovuto al fatto che le poste incassano e pagano per conto dello Stato, accedendo a prestiti onerosi a medio e lungo termine.

Concludo quindi pregando di nuovo la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, in quanto se fossero apportate modifiche, il provvedimento subirebbe ritardi che, nella attuale situazione, provocherebbero conseguenze che sono facilmente immaginabili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BALDASSARI. Il disegno di legge è stato presentato come frutto di un accordo stipulato con le organizzazioni sindacali per cui, stando alla relazione, se ne dovrebbe approvare il contenuto così come tradotto in articoli. È vero che alcuni di questi rientrano nella competenza e nella logica contrattuale, ma per altri sono opinabili le valutazioni che hanno portato alla loro stesura, in quanto per molti aspetti appaiono contraddittori. Sappiamo tutti che i sindacati si sono impegnati e si impegnano per una rivalutazione della professionalità dei lavoratori del pubblico impiego: anche i sindacati dei postelegrafonici si sono collocati su questa linea, tesa a depurare la struttura salariale dalle varie indennità che, lungi dall'adeguare la retribuzione alle mansioni svolte, introducono nel tempo elementi di sperequazione che hanno portato all'attuale stato di dissesto.

Ritornando al disegno di legge in esame, ci chiediamo se l'articolo 2, con il quale si estende ai dirigenti la disciplina del lavoro straordinario, sia stato voluto dalla confederazione sindacale o non rappresenti la strada obbligata per cercare di riparare una struttura remunerativa inadeguata. Non ci si possono presentare compromessi originati dalle storiche responsabilità di chi ha diretto finora la cosa pubblica come se fossero l'espressione di una volontà o di una linea sindacale in atto: bisogna dire chiaramente che il cattivo operato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costringe ora ad adottare soluzioni di ripiego. Riteniamo che la figura e la funzione del dirigente venga in questo modo mortificata, in quanto ridotta ad una dimensione esecutiva e non partecipativa alle massime responsabilità di conduzione aziendale, dal momento che il compenso del dirigente è legato ad un parametro temporale e non alle responsabilità cui egli è chiamato.

Siamo pertanto del parere che l'articolo 2 debba essere soppresso, anche perché è in contrasto con le leggi in vigore. Chiediamo un impegno del Governo ad affrontare in modo adeguato una revisione degli attuali livelli remunerativi dirigenziali, attribuendo ai dirigenti quel margine di autonomia operativa senza il quale essi sono dirigenti solo per definizione.

Queste considerazioni valgono anche per l'articolo 4, che prevede per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà di trattenere in servizio il personale straordinario assunto con contratto a termine. In realtà, l'espansione e l'utilizzo anomalo dei cosiddetti « stagionali » ha consentito la rivendicazione, da parte di coloro che subiscono questa forma di reclutamento, dell'assunzione definitiva; si sono così sviluppate lotte a Milano ed in altre città allo scopo di ottenere l'assunzione in deroga alle leggi vigenti. Quando le dimensioni di questa forma di assunzione raggiungono l'ordine di diciottomila unità, come si è verificato nel 1976, è spontaneo chiedersi se è possibile giustificarle con le aumentate punte di traffico, ed è naturale che dagli interessati venga considerata una inammissibile forma di sfruttamento; adesso, portando il

termine a sei mesi, cade definitivamente la giustificazione basata sulla eccezionalità di traffico in alcuni momenti dell'anno. Se è evidente che nell'accordo sono stati rappresentati gli interessi di questi lavoratori è altrettanto evidente che rimane irrisolto il nodo di fondo che causa il ricorso a questa forma di assunzione e costringe il sindacato a contraddirsi nella sua iniziativa.

Non voglio dilungarmi sull'argomento relativo ai compensi per il lavoro straordinario perché abbiamo già avuto modo di esprimere le nostre opinioni nel corso dell'audizione del ministro Colombo. Tuttavia, sembra a noi improponibile la motivazione secondo la quale per gli accordi del 3 agosto si rende necessaria l'autorizzazione a spendere altri 27.200 milioni, oltre quelli già previsti nel bilancio; infatti, l'accordo del 3 agosto ha sì aumentato la aliquota, ma ha anche ridotto il numero delle ore complessive di straordinario. Per tale voce nel bilancio del 1977 erano previsti 51 miliardi: adesso se ne chiedono altri ventisette; non si comprende come il ministro abbia potuto affermare qualche giorno fa in Commissione che lo straordinario ed il cottimo costituiscono il 3 per cento delle spese per il personale. Ai cinquantuno miliardi dobbiamo aggiungere i ventisette previsti nel provvedimento che giunge a noi dal Senato ed arriviamo così ad un importo di 78.115 milioni: se a questi sommiamo i 18 miliardi di supercottimo arriviamo a 96.115 milioni e se a questi aggiungiamo anche i 13.800 milioni spesi per le assunzioni straordinarie raggiungiamo la percentuale dell'11,20 per cento della spesa complessiva del personale, che dimostra un dissesto sempre maggiore di un'azienda che si rifugia in una forma surrettizia di copertura delle proprie deficienze strutturali e generali. In sostanza, quindi, i 27 miliardi richiesti servono per il supero dei limiti di straordinario, in violazione degli accordi del 3 agosto con le confederazioni; del resto, noi sappiamo che alle federazioni di categoria sono state presentate le tabelle sui superi necessari disaggregate per regione; a questo punto, è evidente, non si può dire che questo disegno di legge ottempera agli accordi stipulati perché è estremamente chiaro che esso, al contrario, li viola. È vero che gli accordi prevedono deroghe da concedersi con decreto governativo per cause eccezionali, ma anche qui c'è da chiedersi, stando alle dichiarazioni del ministro, se un periodo di cinque anni, cioè quello che ci separa dal « toccasana » della meccanizzazione, può giustificare eccezionalità tale da richiedere deroghe.

In sostanza, noi riteniamo che il disegno di legge al nostro esame, pur recependo alcune istanze legittime, ricalchi un metodo che inevitabilmente porterà l'azienda allo sfascio, in quanto è caratterizzato dall'improvvisazione e dall'assenza di un disegno organico di risanamento aziendale. Pur rendendoci conto dell'opportunità di non determinare con un nostro voto contrario situazioni di paralisi che andrebbero ad aggiungersi a quelle che durante l'anno si sono ripetutamente manifestate, raggiungendo punte mai registrate prima, non vorremmo che ci si adagiasse su ingiustificati ottimismi in merito alla possibilità di continuare a gestire in modo simile risorse che appartengono a tutta la collettività e non ad una parte politica.

BAGHINO. In definitiva, noi siamo chiamati ad esprimere un voto favorevole su quanto è già stato deciso al di fuori del Parlamento poiché ci troviamo di fronte ad una realtà alla quale il dicastero competente ha dovuto già far fronte; del resto, è ovvio che quando si blocca il servizio postale, si accumulano enormi ritardi di smistamento ed è inevitabile il ricorso allo straordinario e ciò, a mio avviso, è conseguenza della mancanza di chiarezza che presiede a tutto il settore. Inoltre, anche sul significato e sull'importanza dello straordinario le idee sono poco chiare: noi riteniamo che in questo tipo di servizio lo straordinario possa essere sano e giustificato se tenuto entro certi limiti, a meno che non si pensi ad una sua eliminazione tramite un drastico e fondamentale intervento nell'intero settore, cercando di portare avanti la linea di nuove as-

sunzioni che offrano personale specificamente preparato, e di esaminare la possibilità di realizzare concretamente ed idoneamente la mobilità interna, perché vi sono servizi che hanno eccedenza di personale ed altri che ne sono estremamente carenti; sempre in tema di personale, rivolgo un invito al ministro affinché venga ampliata l'assunzione degli idonei ai corsi professionali previsti dall'articolo 19 della legge n. 370, poiché si tratta di personale già addestrato e quindi il vantaggio del suo inserimento nei servizi sarebbe immediato.

Fatte queste brevi premesse concludo dichiarando il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano al provvedimento al nostro esame.

SALOMONE. Non so se rallegrarmi del lieve ritardo, che non mi ha consentito di parlare da relatore, perché ciò mi consente un intervento più articolato, sciolto da certi vincoli. Debbo constatare che c'è un orientamento generalmente positivo nei confronti del disegno di legge al nostro esame e questo mi esime dall'entrare in polemica con alcuni argomenti del collega e amico Baldassari, già svolti in occasione dell'esame di altri disegni di legge che, come questo, recepiscono un accordo tra i sindacati ed il Governo. È questo un accordo che si articola principalmente sulla rivalutazione delle tariffe orarie dello straordinario ed include anche una categoria di personale, che finora era stata esclusa. È un accordo, in altri termini, che dà la possibilità di far ricorso all'articolo 3 della legge n. 1376, che prevede l'assunzione di personale soltanto straordinario. L'amministrazione poteva assumere questo personale soltanto per novanta giorni; succedeva così che quando il personale assunto aveva acquisito qualche cognizione utile, scadeva il novantesimo giorno e doveva essere licenziato. Al di là delle osservazioni critiche che si possono muovere a questa disposizione, debbo ricordare che si fa ricorso all'assunzione di personale straordinario soltanto quando veramente non se ne può fare a meno. Il tipo di aiuto che viene dal personale straordinario non è gradito né al personale di ruolo, né all'amministrazione. Si procede a tali assunzioni – ripeto – quando non se ne può fare a meno, per carenze di organico, per mobilità accentuata, per assenze o casi analoghi. Il capitolo relativo a questo tipo di spesa è sempre coperto e ciò significa che non se ne abusa.

La rivalutazione delle spese straordinarie riguarda i turni di lavoro nei giorni festivi, escluse le domeniche, e l'orario di obbligo del personale particolarmente impiegato, quali radiotelefonisti, radiotelegrafisti e categorie similari di personale. Ritengo che sia necessario coprire gli oneri relativi al disegno di legge, anche mediante la disponibilità di altri capitoli.

Ricordo al collega Baghino che stiamo esaminando un accordo stipulato all'esterno del Parlamento; è vero, ma esso è conseguenza di una legge: oggi le rivalutazioni e i ritocchi della retribuzione vanno effettuati in base ad accordi tra amministrazione e sindacati, in base all'articolo 9 della legge n. 382.

BAGHINO. La legge non dice che bisogna metterci lo « spolverino ».

SALOMONE. Affronteremo questa discussione in altra sede, quando esamineremo la riforma dell'amministrazione statale.

Per quanto riguarda il supero dei limiti di straordinario, non mi pare che ci sia da « scialare ». Occorre formulare una regolamentazione interna più snella, per evitare che i lavoratori siano messi l'un contro l'altro.

Alla luce di queste considerazioni, ritengo che si possa raccomandare l'approvazione del disegno di legge, innanzitutto perché esso riguarda il periodo trascorso del 1977 e soprattutto perché è stato stabilito di comune accordo tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SINESIO, *Relatore*. Il relatore fa proprie le richieste formulate dal collega onorevole Salomone, da tecnico quale egli è,

per cui invito i colleghi a non attardarsi nell'approvazione del provvedimento.

COLOMBO VITTORINO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni.* Replicherò molto brevemente, anche perché abbiamo già parlato dell'argomento, che comunque rimane sempre aperto, alcune settimane fa. Già in quella riunione, accogliendo alcune osservazioni formulate da colleghi di varie parti politiche – in particolare, dagli onorevoli Pani, Baldassari e Piccinelli – ci siamo impegnati ad incontrarci nuovamente sulla base di un documento contenente le proposte dell'amministrazione, in modo da dire una parola abbastanza definitiva sull'argomento al nostro esame. Ritengo di essere sufficientemente pronto per questo confronto e quindi in grado di consegnare, alla ripresa dei nostri lavori, una quarantina di cartelle sui servizi postali nell'attuale congiuntura, sugli interventi a lungo e a medio termine, per assicurarne l'efficienza. Nessuno è depositario della verità, ma questo documento dell'amministrazione tenta di fare il punto in termini di analisi della situazione, suggerendo alcuni provvedimenti di natura strutturale e congiunturale, in modo da rendere meno provvisoria la situazione dell'amministrazione postale. Sarò ben lieto di poter discutere con la Commissione su questi argomenti.

Il disegno di legge al nostro esame recepisce un accordo sindacale, accolto con grande soddisfazione da tutti. Si tratta di un accordo che non è respinto da alcuna componente dell'organizzazione sindacale. Questo sta a dimostrare come i lavoratori dell'amministrazione postale hanno sentito la gravità del momento accettando l'accordo, anche se esso, in alcuni punti, mortifica le reali esigenze e richieste dei lavoratori medesimi. Abbiamo una riprova dell'accettazione da parte delle organizzazioni sindacali nell'andamento dei traffici postali. Non si tratta di un andamento superlativo. Ricordo che nell'ultima riunione ho dovuto anche subire le denunce, pesanti e documentate, dei componenti di questa Commissione, riportate ampiamente dalla stampa, nelle quali veniva messo in risalto lo stato di grave disagio dell'amministrazione postale: ricordo alcuni esempi di natura patologica, come Torino. Ringrazio tutti i parlamentari di quella zona, dal Presidente ai colleghi di tutte le parti politiche, per il contributo che hanno dato in una riunione tenuta con le organizzazioni sindacali, per trovare una soluzione positiva, che mi pare sia valida anche nel momento montante del traffico postale.

In riferimento all'intervento del collega Baldassari, debbo affermare che le organizzazioni sindacali non si sono accontentate soltanto di recepire l'aumento unitario del costo orario dello straordinario, che è passato da 700 lire a 2100 lire, e che, da solo, avrebbe portato a triplicare l'ammontare globale dello straordinario. In quella circostanza con le organizzazioni sindacali abbiamo concordato di effettuare anche un notevole recupero di produttività, tanto che l'ammontare globale dello straordinario dovuto all'aumento del costo unitario, anziché comportare un aumento di 48 miliardi, ne comporta uno di 25 per le poste e di 2 per l'azienda telefonica. È questa la spesa prevista dal disegno di legge. Abbiamo quindi avuto un recupero del cinquanta per cento circa per quanto riguarda l'ammontare globale e le ore di lavoro straordinario. Una ulteriore conferma di questo recupero di produttività deriva da questo semplice dato: nel periodo agosto-ottobre 1976 abbiamo avuto un totale di 11 milioni di ore di lavoro straordinario, mentre nello stesso periodo del 1977 abbiamo avuto 6 milioni e 100 mila ore di lavoro straordinario.

Abbiamo assunto con le organizzazioni sindacali, accogliendo le giuste osservazioni di colleghi, anche un impegno in ordine alla riforma di carattere strutturale, che deve essere portata avanti entro il 31 gennaio 1978; sono in corso trattative con le organizzazioni sindacali, e nel mese di gennaio ci troveremo di fronte ad un tavolo e credo che porteremo avanti un ottimo lavoro. Non so se questa può essere la soluzione definitiva, però ritengo che siamo sulla strada giusta.

L'estensione dello straordinario ai dirigenti dell'amministrazione postale è certa-

mente un argomento molto scottante, con aspetti di natura costituzionale ai quali si deve rispondere. La I Commissione affari costituzionali, prima al Senato e poi alla Camera dei deputati, ha dato una risposta parziale, sostenendo che i dirigenti pubblici sono tutti dirigenti statali. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che le aziende rappresentano un fatto atipico, anche per quanto riguarda la struttura del personale. Affermare che la dirigenza e i lavoratori dell'azienda telefonica e postale debbano avere lo stesso trattamento dei dirigenti e dei lavoratori del Ministero della pubblica istruzione o di un altro ministero, sarebbe una giustificazione troppo meschina: non è così, perché si tratta di aziende e come tali hanno alcune caratteristiche del tutto peculiari. Ho dato questa risposta alla I Commissione affari costituzionali. Mi permetto di dire una sola parola sull'aspetto sostanziale. Anche voi avete sostenuto moltissime volte un concetto-guida, che io ho recepito: pensare che i dirigenti delle aziende pubbliche abbiano lo stesso trattamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, è pretendere di « pestare l'acqua nel mortaio ».

Faccio alcuni esempi concreti. Il direttore generale dell'amministrazione delle poste è anche direttore della banca postale la quale ha mille miliardi di numerario ed un giro di 320 miliardi il giorno. Ebbene tale dirigente guadagna 10 milioni l'anno mentre un direttore di banca, esempio il direttore della banca popolare di Milano tanto per non far nomi, ne guadagna 170.

Vorrei fare un altro esempio: il direttore dell'ASST, che controlla tutti gli investimenti, compresi quelli della società telefonica che nel 1977 ha avuto mille e cinquecento miliardi di investimenti, prende circa 8 milioni l'anno. È inutile dire che un direttore generale della SIP guadagna certamente il doppio, se non il triplo, del suo collega dell'ASST.

Per le argomentazioni che ho posto all'attenzione degli onorevoli colleghi prego la Commissione di dare il suo voto favorevole al disegno di legge oggi al nostro esame. Assumo in questa sede l'impegno, non solo formale ma anche sostanziale, di rivedere, in modo strutturale, la situazione dell'amministrazione postale.

PRESIDENTE. In riferimento all'accenno del ministro Colombo, preciso che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, con la seguente osservazione: « in riferimento all'articolo 2 si sottolinea che l'attribuzione di compensi per lavoro straordinario ai dirigenti, oltre a creare una pericolosa modificazione della struttura dei compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748, crea una situazione di evidente sperequazione con i dirigenti delle altre amministrazioni pubbliche, che non può essere scevra da pericolose conseguenze ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

Per l'anno finanziario 1977 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a spendere, rispettivamente, la somma di lire 25.000 milioni e di lire 2.200 milioni ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 3 agosto 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale per la nuova disciplina del lavoro straordinario del personale postelegrafonico.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La disciplina del lavoro straordinario, stabilita col decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni, al personale delle Aziende dipenden-

ti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al quale compete la retribuzione per stipendio o per stipendio e indennità di funzione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Gli onorevoli Pani, Baldassari e Marchi hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'articolo 2* ».

PANI. Questo nostro emendamento non deriva dal fatto che siamo contrari a misure finanziarie a favore dei dirigenti ma dal fatto che non riteniamo opportuno derogare al principio della omnicomprensività dello stipendio stabilita con decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Si finirebbe per creare una situazione del tutto nuova, soprattutto per l'amministrazione delle poste, e dimenticando, nello stesso tempo, che in Senato sono state presentate proposte di legge che riguardano il lavoro straordinario dei dipendenti statali.

Pur ritenendo opportuna una normativa specifica per questa materia, normativa che riguardi tutti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato ed in modo particolare i dirigenti, la cui condizione riconosciamo debba essere migliorata ed adeguata alla situazione attuale, proponiamo la soppressione dell'articolo 2 per esigenze di coerenza e di contenere la disciplina nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

SINESIO, *Relatore*. Sostanzialmente potremmo anche essere d'accordo, ma occorre considerare che la norma giuridica è qualche cosa che ferma la società, la fotografa staticamente, mentre essa è in continuo movimento. Il problema cui ha accennato il ministro, di vedere come possiamo controllare coloro che sono in una posizione diversificata è un problema che si pone anche per altre aziende dello Stato, in cui sono stati previsti premi di produzione.

La I Commissione affari costituzionali ha fatto bene a sollevare il problema esaminandone l'aspetto statico, ma siamo di fronte – ripeto – ad una situazione dinamica.

Prego l'onorevole Pani di ritirare questo emendamento, considerando che il problema, come si è posto per questa, si sta ponendo per tutte le categorie.

SALOMONE. Sono d'accordo con l'onorevole Pani circa l'opportunità di una regolamentazione organica della dirigenza, che non può stare in quella « camicia di Nesso » in cui l'abbiamo messa. Però devo ricordare, ribadendo quanto ha detto il ministro, che il disegno di legge riguarda una azienda con bilancio in attivo. Non si comprende perché, se questo discorso sullo straordinario è valso per i dirigenti delle ferrovie, non debba valere anche per i dirigenti delle poste, in attesa di una regolamentazione organica; questi sono tenuti come i primi ad un orario incongruo, a servizi notturni di sorveglianza ed a gestire un servizio pubblico continuo. Sia i dirigenti delle ferrovie sia i dirigenti delle poste possono costituire una momentanea eccezione, in attesa che tutta la materia sia organicamente regolamentata in una apposita legge, che riveda tutta la situazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui l'onorevole Pani ha chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

L'emendamento soppressivo s'intende pertanto respinto.

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente articolo 2 è pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennità di funzione, maggiorato del 15 per cento.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo, la misura orario dei compensi di cui al precedente comma è maggiorata del 30 per cento; per le prestazioni effettuate in orario notturno dei giorni festivi, le misure stesse sono aumentate di un ulteriore 20 per cento.

La misura dei compensi per lavoro straordinario risultante dall'applicazione del presente articolo è ulteriormente maggiorata di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalità del personale statale in attività di servizio. La misura complessiva così ottenuta è arrotondata alle lire dieci per eccesso.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, viene considerato anche l'importo della 13ª mensilità ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.

(*È approvato*).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 4.

Per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nei casi di particolari situazioni contingenti o di eccezionale aumento del traffico, hanno facoltà di trattenere in servizio il personale straordinario assunto a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, per un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni, in deroga a quanto previsto nello stesso articolo 3.

Il personale di cui al precedente comma decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo massimo suindicato di centottanta giorni e non può essere riassunto prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza del servizio.

La relativa spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

Gli onorevoli Pani, Baldassari e Marchi Dascola Enza hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'articolo 4* ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*È approvato*).

L'emendamento soppressivo si intende pertanto respinto.

Poiché agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 10 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Nei giorni festivi diversi dalla domenica l'amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, può disporre turni di lavoro: in tali casi l'impiegato può optare per i compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi ovvero per l'astensione dal lavoro in altro giorno feriale da stabilire dall'amministrazione ».

(*È approvato*).

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente l'orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle Aziende dipen-

denti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è sostituito dal seguente:

« La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, è stabilita in 36 ore ».

(*È approvato*).

ART. 7.

Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente la regolamentazione dell'orario di lavoro del personale postelegrafonico, sono soppresse le parole: « fermo restando che l'orario d'obbligo settimanale sarà ripartito in sei giorni ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, è sostituito dal seguente:

« La durata settimanale del lavoro ordinario del personale di cui al precedente comma resta fissata in 40 ore settimanali. La ripartizione di detto orario in giornate lavorative è stabilita con le modalità previste nel primo comma dell'articolo 133 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ».

(*È approvato*).

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, ammontante complessivamente a lire 27.200 milioni, si provvede:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108, 280, 283, 284 e 501 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, rispettivamente, per lire 11.500 milioni, 1.000 milioni, 1.000 milioni, 1.000 milioni, 10.000 milioni e 500 milioni;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 115, 196 e 211 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, rispettivamente, per lire 1.500 milioni, 200 milioni, 250 milioni e 250 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PANI. Dichiaro a nome del gruppo comunista che ci asterremo dalla votazione, ricordando che siamo sempre stati tradizionalmente contrari al modo in cui per l'azienda delle poste è stato regolamentato il lavoro straordinario. Tuttavia ci asterremo dalla votazione prendendo atto delle dichiarazioni fatte questa mattina dal ministro, da cui si ricava che è maturata l'intenzione di riorganizzare e di far funzionare nel modo migliore possibile l'azienda, superando quelle carenze e quelle difficoltà che abbiamo più volte denunciato.

VENTURINI. Dichiaro che il gruppo socialista si asterrà dalla votazione, in quanto ritiene che questa materia si vada ingarbugliando sempre di più anche per l'azione svolta dai sindacati, che non si capisce più che cosa vogliano. Il nostro voto non contrario è dovuto all'ennesimo stato di necessità e non volendo peggiorare la situazione, consentiamo che le poste continuino a vivere, o meglio a vivacchiare.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di trasferta e trasloco, previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di trasferta e trasloco, previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, con la seguente osservazione: « Si rileva, in riferimento all'articolo 4, che l'attribuzione di un particolare trattamento di missione ai soli dirigenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato crea una situazione di evidente sperequazione nei confronti dei dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni e categorie equiparate, per altro attenuata dalla duplice circostanza di fatto che analoga disposizione concernente gli altri dirigenti è contenuta nel progetto di legge n. 590 presentato dal Governo al Senato e che la normativa concernente il personale dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie è stata sempre dettata con separati provvedimenti ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Lamorte, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAMORTE, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame si limita alla sola copertura finanziaria e trova origine nell'articolo 9 della legge n. 382, la quale prevede che il trattamento economico dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato sia determinato previo accordo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali su base nazionale stabilendo, altresì, che detto accordo venga sancito con decreto presidenziale previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

In realtà, il sette settembre del corrente anno è stato stipulato un accordo fra l'amministrazione, il Governo e le organizzazioni sindacali e ad esso ha fatto seguito la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 del disegno di legge estende la disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento anche al personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; una tale estensione, ovviamente, comporta una serie di valutazioni e non vi è dubbio che l'approvazione del disegno di legge n. 1902 renda più agevole l'operare della Commissione in questa materia.

L'articolo 3 dispone che ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.

All'articolo 4 è precisato che al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti inviati in missione, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria: in tal caso l'indennità di trasferta è ridotta ad un terzo dell'importo globale giornaliero dell'indennità stessa.

L'articolo 6 ha ad oggetto l'onere derivante dalla attuazione della presente legge ed individua i capitoli del bilancio dell'Azienda che ad esso dovranno far fronte. Al suddetto onere, valutato in lire 7.400 milioni, si farà fronte per lire 500 milioni con le disponibilità recate dal capitolo 114 e per lire 6.900 milioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 352, per lire 6.000 milioni, e 365, per lire 900. milioni.

Concludo la breve presentazione di questo disegno di legge invitando la Commissione ad una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FORTE. A nome del gruppo comunista esprimo parere favorevole al disegno di legge al nostro esame perché la materia che esso ha ad oggetto da tempo aspettava di essere aggiornata alle nuove esigenze; inoltre, non dimentichiamo che c'è già stata una lunga trattativa tra le organizzazioni sindacali, l'Azienda ed il Ministero dei trasporti e che le agitazioni di questi ultimi tempi derivano dal fatto che i ferrovieri non potevano più sopportare un trattamento che traeva origine da una legge ormai non più rispondente alle loro reali esigenze.

BAGHINO. Anche il gruppo del movimento sociale italiano è favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione per le argomentazioni già esposte e soprattutto perché esso rappresenta, a nostro avviso, il riconoscimento di un dovuto adeguamento al costo della vita, nonché un tentativo, seppur parziale, di eliminare condizioni che creano disparità di trattamento. L'auspicio che dobbiamo cogliere dall'approvazione di questo disegno di legge è quello di una profonda ristrutturazione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato al fine di attuare la piena autonomia e la giusta e migliore utilizzazione del personale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Il Governo non può che confermare la richiesta di definitiva approvazione di questo disegno di legge aggiungendo, per maggiore tranquillità della Commissione, che l'accordo sindacale è avvenuto non solo con le organizzazioni rappresentative del personale non dirigente, ma anche con quelle del personale dirigente; tengo altresì a precisare che il nuovo trattamento disposto da questo provvedimento sarà esteso, in base a successivi decreti presidenziali, agli altri dipendenti pubblici.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 7.400 milioni per l'anno finanziario 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 7 settembre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e delle organizzazioni sindacali aderenti alla medesima, e del SINDIFER e di quello con l'USFI sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento in favore delle categorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicate nel decreto stesso nonché nel successivo articolo della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

La disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento, stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le misure orarie dell'indennità di trasferta, previste dal primo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

1) Direttore generale, lire 970;
2) Dirigente generale, lire 810;
3) Dirigente superiore, Primo dirigente, lire 680.

(*È approvato*).

ART. 3.

Tra il sesto comma dell'articolo 11 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, numero 34, e successive modificazioni, ed il settimo comma del medesimo articolo 11, modificato dal'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, è inserito il seguente comma:

« Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di Primo dirigente spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Al Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai Dirigenti generali, Dirigenti superiori e Primi dirigenti inviati in missione, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria.

In tal caso l'indennità di trasferta è ridotta ad un terzo dell'importo globale giornaliero dell'indennità stessa ».

(*È approvato*).

ART. 5.

L'indennità sostitutiva della trasferta di cui all'articolo 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è assimilata a tutti gli effetti, ivi compresi quelli fiscali, alla indennità di trasferta.

(*È approvato*).

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977, valutato in lire 7.400 milioni, si farà fronte per lire 500 milioni con le disponibilità recate dal capitolo 114 « Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero » e per lire 6.900 milioni con riduzioni degli stanziamenti dei capitoli 352, per lire 6.000 milioni e 365, per lire 900 milioni, concernenti gli interessi passivi sui prestiti a lungo termine, dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dal Senato) (1893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dal Senato nella seduta del 17 novembre 1977.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, con la seguente osservazione: « in riferimento all'articolo 2 si sottolinea che l'attribuzione di compensi per lavoro straordinario ai dirigenti, oltre a recare una pericolosa modificazione alla struttura dei compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748, crea una situazione di evidente sperequazione con i dirigenti delle altre amministrazioni pubbliche, che non

può essere scevra di pericolose conseguenze ».

L'onorevole Lamorte ha facoltà di svolgere la relazione.

LAMORTE, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è stato già approvato dal Senato nella seduta del 17 novembre 1977. Anche questo disegno di legge, come il precedente, scaturisce dall'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 382, il quale sancisce che per determinare il trattamento economico dei dipendenti dello Stato deve intervenire un accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali. Da tale accordo, sottoscritto il 7 settembre 1977, è derivata la deliberazione del Consiglio dei Ministri e quindi la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica.

Al primo articolo il disegno di legge determina la spesa complessiva, che si aggira sui 18 miliardi e 800 milioni. Poiché il Governo ha concluso la trattativa anche con i dirigenti, l'articolo 2 estende la nuova disciplina anche alla dirigenza, in deroga all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. La lettura del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali ripropone le perplessità circa l'estensione della nuova disciplina alla dirigenza. Credo che tale estensione vada interpretata alla luce dell'urgenza, che si impone, di un esame della proposta di legge presentata dal gruppo della DC circa la ristrutturazione dell'azienda, essendo evidente che la legge del 1972 non può inglobare complessivamente la disciplina relativa a tutta la dirigenza dello Stato. È abbastanza chiaro infatti che, avendo l'azienda particolari compiti, richieda una disciplina particolare.

L'articolo 3 fissa l'indennità giornaliera sostitutiva del lavoro straordinario, in misura non superiore al 4 per cento del trattamento iniziale mensile; il secondo comma dello stesso articolo prevede che dal 1° gennaio 1978 nel computo venga inserita anche la tredicesima mensilità.

L'articolo 4 riguarda il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno. Tale trattamento non potrà superare il rimborso della misura iniziale dell'indennità pensionabile.

L'articolo 6 indica i capitoli del bilancio dell'azienda e i relativi prelievi, per coprire la spesa complessiva; in particolare, si prevede il prelievo di 1 miliardo e 200 milioni dal capitolo 108, di 2 miliard e 500 milioni dal capitolo 113, di 15 miliardi dal capitolo 101.

Per quanto detto in precedenza, sollecito la Commissione a dare l'approvazione definitiva al disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PANI. Prendo la parola anche per annunciare il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge. Formuliamo la sola riserva, sull'articolo 2, per il quale presentiamo un emendamento soppressivo, per ragioni di coerenza con quanto è avvenuto in occasione dell'esame del disegno di legge riguardante i dirigenti delle poste. Le ragioni di queste riserve sono identiche a quelle espresse per il precedente provvedimento.

L'atteggiamento favorevole del gruppo comunista a questo disegno di legge non sembri in contraddizione con quello di astensione, tenuto in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1902. In questo caso siamo dentro i limiti dello straordinario e c'è anche il riconoscimento oggettivo dell'urgenza e della necessità per intervenire a favore di questa categoria di personale. Per quanto riguarda invece lo straordinario delle poste, siamo sempre stati di fronte ad una situazione anomala, ad una fascia dello straordinario oltre i limiti fissati dalla legge, quindi ad un'eccezione. Sotto questo profilo ci sembra di mantenere un atteggiamento coerente.

Con queste precisazioni, annuncio il voto favorevole al provvedimento da parte del gruppo comunista, salvo la riserva sull'articolo 2.

BAGHINO. Questo provvedimento, come il precedente del resto, è stato concordato anche con la USFI-CISNAL e

pertanto un accordo sindacale così completo non può che avere il nostro parere favorevole. D'altro canto noi consideriamo transitori questi provvedimenti, poiché ricordiamo che la tensione esistente nell'ambito dei dipendenti delle ferrovie permane ed è notevole: noi riteniamo che la Commissione e il Governo debbano meditare su tutte le questioni pendenti e approvare rapidamente un provvedimento riguardante la ristrutturazione dell'azienda, del quale abbiamo ripetutamente parlato e che abbiamo sollecitato e auspicato più volte.

Il voto favorevole al provvedimento si giustifica nel quadro che abbiamo delineato.

VENTURINI. Sono d'accordo per una maggiorazione dell'aliquota dello straordinario anche ai dirigenti, anche se può creare delle perplessità il fatto di comprendere nel computo anche la tredicesima mensilità. Questo crea un precedente, che è addirittura sconvolgente. Avrei preferito che si aumentasse l'aliquota dello straordinario, ma che non si creasse questo precedente pericoloso. Esprimerò il mio voto a seconda di come verrà modificata questa parte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LAMORTE, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione già svolta.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo sollecita l'approvazione del disegno di legge della Commissione e si riferisce, per quanto sia possibile in sede legislativa e per rispondere alle perplessità degli onorevoli Venturini e Pani, alle considerazioni già svolte dal ministro Colombo per quanto riguarda lo straordinario dei dirigenti dell'azienda delle poste. Le possibili soluzioni erano soltanto due: una è questa che è stata scelta, perché ci è sembrata la più realistica, concreta e corrispondente alla verità della situazione. Certamente nell'azienda i dirigenti generali hanno un tipo di prestazioni differenziate fra di loro, differenziazione che si può valutare solo attraverso un compenso straordinario, che comprenda nella valutazione base anche la tredicesima, per ovvie considerazioni. La valutazione in questione è infatti effettuata su base d'anno, sullo stipendio complessivo.

L'altra soluzione avrebbe potuto essere quella dell'aumento dello stipendio, ma questo avrebbe provocato una serie di ripercussioni notevoli e avrebbe costituito, per altro verso e ancora una volta, una ragione di disuguaglianza di trattamento. Proprio nelle aziende si verifica invece che alcune dirigenze generali hanno un lavoro intenso, altre, quelle non collegate all'esercizio, un lavoro meno intenso. Queste precisazioni vogliono rispondere ai dubbi formulati dall'onorevole Venturini e tranquillizzare la maggioranza di questa Commissione, che mi auguro sia favorevole a mantenere l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 18.700 milioni per l'anno finanziario 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 7 settembre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, e del SINDIFER, nonché a quello con l'USFI concernenti la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario in favore delle categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicate nel decreto stesso nonché nel successivo articolo della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 è estesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 4 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo di cui al precedente comma, presi a base per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato al mese.

L'onorevole Pani ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'articolo 2* ».

BAGHINO. Debbo chiarire che sono favorevole all'estensione dello straordinario anche ai dirigenti. È più giusto che chi ha maggiori responsabilità, ne ricavi maggiori compensi e anche l'obbligo di adempiere completamente al proprio dovere. Non è con il maltrattamento economico o con certe privazioni che si può ottenere e pretendere che sia compiuto il proprio dovere. Occorre colpire chi sbaglia, soprattutto se si è dato ciò che merita a chi lavora.

LAMORTE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui l'onorevole Pani ha chiesto la soppressione, alla quale sono contrari il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento Pani si intende pertanto respinto. Poiché ai restanti articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, l'indennità giornaliera, sostitutiva del lavoro straordinario, prevista dal secondo comma del punto *c*) dell'articolo 52 delle Disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni sarà stabilita in misura non superiore al 4 per cento del trattamento iniziale mensile per stipendio, indennità pensionabile e indennità integrativa speciale in vigore dal 1° gennaio di ogni anno.

A partire dal 1° gennaio 1978, ai fini della determinazione della indennità di cui al precedente comma verrà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità, dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile, di cui al presente articolo non può superare, per alcuna qualifica l'importo della misura iniziale dell'indennità pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stes-

so periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai centri meccanografici; le indennità di cui agli articoli 29, 30, 53, 54, 57, 58 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni; il premio di esercizio che è da corrispondere sulla base dell'articolo 70 e i soprassoldi legati a particolari condizioni di servizio di cui agli articoli 81 e 82-*bis* delle stesse disposizioni sulle competenze accessorie di cui alla citata legge; la fascia di lire 35.500 mensili di cui al terzo comma del presente articolo ».

(*È approvato*).

ART. 5.

L'indennità pensionabile eccedente la fascia di lire 35.500, i compensi speciali concessi ai sensi dell'articolo 70 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni nonché le prestazioni richieste ed effettuate dal personale ferroviario a decorrere dal 16 febbraio 1974, in deroga al disposto del penultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, sono remunerabili e, comunque, non soggetti a recupero fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977, valutato in lire 18.700 milioni, si farà fronte quanto a lire 3.700 milioni con le disponibilità recate rispettivamente dal capitolo 108 « Oneri a carico dell'Azienda per contributi all'ENPAS » per lire 1.200 milioni, e dal capitolo 113 « Compensi al personale per lavoro straordinario e a cottimo » per lire 2.500 milioni, e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 101 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1689).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 luglio 1977.

Ricordo che nella seduta del 28 settembre 1977 si è chiusa la discussione sulle linee generali e, dopo le repliche del relatore e del Governo l'esame degli articoli era stato sospeso in attesa del parere della I Commissione su un emendamento del relatore all'articolo 1.

Proseguiamo dunque l'esame degli articoli.

DEL CASTILLO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento presentato nella precedente seduta, in quanto nel frattempo è intercorso un accordo sindacale con il Governo. In tale accordo – mi riferisco a quello del 12 ottobre 1977 – tutta questa materia sarebbe stata regolata nel decreto presidenziale a cui la scorsa volta ho fatto riferimento.

Annuncio, quindi, la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo

1, e di un altro modificativo dell'articolo 3, mentre l'articolo 2 rimane nella stessa stesura del testo originario. L'articolo 3 del disegno di legge va modificato in quanto, con la soppressione dell'articolo 1, si è modificata la copertura. Ritengo che queste mie proposte possano trovare accoglimento da parte della Commissione.

BAGHINO. Nella discussione avvenuta nella precedente seduta dichiarammo il nostro voto favorevole. Oggi, con la proposta di sopprimere l'articolo 1, riduciamo il disegno di legge alla stregua di un micro-provvedimento. La nostra Commissione non è mai chiamata ad approvare provvedimenti organici che comportino una ristrutturazione globale del settore. Noi siamo chiamati sempre a varare provvedimenti tampone e sanare, temporaneamente, situazioni compromesse.

DAL MASO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono favorevole al ritiro dell'emendamento da parte del relatore, alla soppressione dell'articolo 1 ed alla modificazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del primo articolo:

ART. 1.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comandato in missione per l'intero orario di servizio in località distanti meno di 12 chilometri ed oltre 3 dall'edificio in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, collegate con questo da regolari servizi di linea o raggiunte facendo uso di automezzo proprio, viene corrisposta, oltre il rimborso delle spese di viaggio e la indennità chilometrica, ai sensi delle vigenti disposizioni, una indennità di lire 3.000 giornaliere; la misura di detta indennità potrà essere modificata, in caso di variazione dell'indennità di missione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il trattamento di cui al primo comma non compete per le missioni compiute entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicato l'ufficio di appartenenza, non si cumula con altre indennità o rimborsi eventualmente spettanti allo stesso titolo in base alle norme in vigore e spetta al personale suindicato anche per missioni in località distanti 12 chilometri o più, qualora gli interessati optino per esso.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 1, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, favorevole il Governo.

(*È respinto*).

L'articolo 1 si intende pertanto soppresso.

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennità giornaliera di maneggio di valori di lire 350 (trecentocinquanta); detta indennità non può essere corrisposta a più di una unità per ogni sportello ».

(*È approvato*).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 2.550 milioni per l'anno 1977, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al primo comma le parole: lire 2.550.000.000, *con le altre*: lire 2.000.000.000.

Sostituire al primo comma le parole: per l'anno 1977, *con le altre*: per l'anno 1978.

Poiché l'approvazione di questi emendamenti comporterebbe una riduzione di spesa ed una variazione dell'anno di imputazione, lo pongo in votazione in linea di principio.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica del termine di cui alla legge 8 maggio 1971, n. 420, relativa al sistema aeroportuale di Milano » (1871).

Presenti	34
Votanti	33
Astenuti	1
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1871, risulta assorbita la proposta di legge Morazzoni ed altri n. 1721.

Hanno preso parte alla votazione:

Amarante, Baghino, Baldassari, Belci, Bernardi, Bocchi, Calaminici, Casalino, Ceravolo, Del Castillo, Federico, Forte, Guasso, Guerrini, Guglielmino, Lamorte, La Rocca, Lucchesi, Mantella, Marchi Dascola Enza, Marocco, Marzotto Caotorta, Ianniello, Morazzoni, Ottaviano, Pani, Pezzati, Piccinelli, Salomone, Sinesio, Tamburini, Venturini, Zoppi.

Si è astenuto:

Libertini.

Disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova discipina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1893).

Presenti	34
Votanti	33
Astenuti	1
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amarante, Baghino, Baldassari, Belci, Bernardi, Bocchi, Calaminici, Casalino, Ceravolo, Del Castillo, Federico, Forte, Guasso, Guerrini, Guglielmino, Lamorte, La

Rocca, Lucchesi, Mantella, Marchi Dascola Enza, Marocco, Marzotto Caotorta, Ianniello, Morazzoni, Ottaviano, Pani Mario, Pezzati, Piccinelli, Salomone, Sinesio, Tamburini, Venturini, Zoppi.

Si è astenuto:

Libertini.

Disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di trasferta e trasloco, previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1892).

Presenti	34
Votanti	33
Astenuti	1
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amarante, Baghino, Baldassari, Belci, Bernardi, Bocchi, Calaminici, Casalino, Ceravolo, Del Castillo, Federico, Forte, Guasso, Guerrini, Guglielmino, Lamorte, La Rocca, Lucchesi, Mantella, Marchi Dascola Enza, Marocco, Marzotto Caotorta, Ianniello, Morazzoni, Ottaviano, Pani, Pezzati, Piccinelli, Salomone, Sinesio, Tamburini, Venturini, Zoppi.

Si è astenuto:

Libertini.

Disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina del lavoro straordinario e disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (*Approvato dal Senato*) (1902).

Presenti	34
Votanti	18
Astenuti	16
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baghino, Belci, Bernardi, Del Castillo, Federico, Lamorte, La Rocca, Lucchesi, Mantella, Marocco, Marzotto Caotorta, Ianniello, Morazzoni, Pezzati, Piccinelli, Salomone, Sinesio, Zoppi.

Si sono astenuti:

Amarante, Baldassari, Bocchi, Calaminici, Casalino, Ceravolo, Forte, Guasso, Guerrini, Guglielmino, Libertini, Marchi Dascola Enza, Ottaviano, Pani Mario, Tamburini, Venturini.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO